

**TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO
IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2014 - D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 90**

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI

Procedimenti con valore determinato:

fino a € 1.100,00	€ 43,00	1/2 (21,50)
da € 1.100,01 fino a € 5.200,00	€ 98,00	(49,00)
da € 5.200,01 fino a € 26.000,00	€ 237,00	(118,50)
da € 26.000,01 fino a € 52.000,00	€ 518,00	(259,00)
da € 52.000,01 fino a € 260.000,00	€ 759,00	(379,50)
da € 260.000,01 fino a € 520.000,00	€ 1.214,00	(607,00)
da € 520.000,00 e oltre	€ 1.686,00	(843,00)

Procedimenti con valore indeterminabile:

Davanti al Tribunale	€ 518,00	(259,00)
----------------------	----------	----------

Procedimenti con valore non dichiarato nell'atto:

Si considerano di valore superiore a € 520.000,00	€ 1.686,00	(843,00)
---	------------	----------

Procedimenti di impugnazione

**contributo secondo tabella
(aumentato del 50%)**

Reclami al collegio

€ 147,00

PROCEDURE FALLIMENTARI:

Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa
di fallimento

€ 851,00

1/2 contributo secondo tabella

PROCEDIMENTI SPECIALI:

Procedimenti speciali

(Libro IV, titolo I C.P.C capo I,II,III e IV)

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Processo cautelare in corso di causa

Regolamento di competenza e di giurisdizione

1/2 contributo secondo tabella

1/2 contributo secondo tabella

1/2 contributo secondo tabella

contributo secondo tabella

LOCAZIONE:

Sfratto per morosità (valore in base all'importo dei canoni
non corrisposti alla data della notifica dell'atto)

Finita locazione

(valore in base al del canone dovuto per ogni anno)

1/2 contributo secondo tabella

1/2 contributo secondo tabella

PROCEDIMENTI VARI:

Procedimenti in materia di comodato

Occupazione senza titolo

Impugnazione di delibere condominiali

Secondo tabella

Secondo tabella

Secondo tabella

Volontaria giurisdizione (Libro IV, titolo II, Capo VI C.P.C.)

€ 98,00

Procedimenti di cui all'art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689.

Secondo tabella

Separazioni e divorzi giudiziali	€ 98,00
Separazioni consensuali e divorzi congiunti	€ 43,00

LAVORO E PREVIDENZA

Per le parti con reddito familiare superiore a € **31884,48**, nonché per i soggetti non persona fisica

Controversie previdenza e assistenza obbligatorie	€ 43,00
Controversie individuali di lavoro e pubblico impiego	1/2 contributo secondo tabella
Procedimenti speciali in materia di previdenza	€ 21.50
Procedimenti speciali in materia di lavoro	1/2 contributo secondo tabella

PROCEDURE ESECUTIVE

Procedimenti esecutivi immobiliari	€ 278,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500,00	€ 43,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00	€ 139,00
Altri procedimenti esecutivi	€ 139,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio	€ 139,00
Processi di opposizione all'esecuzione con istanza	Secondo tabella

All'articolo 13 del t.u. 115/2001, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";

L'art. 14, comma 3 T.U. 115/2002 è così modificato:

«3. La parte di cui al comma 1 (che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Il contributo è dovuto nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda.

Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza, con applicazione degli scaglioni in uso per i procedimenti civili ed amministrativi.